



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMBIENTE, SUAP E SVEC

N. 45 DEL 20/12/2021

Nr. Reg. Generale: 1724

OGGETTO: PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO ARTIGIANALE E TETTOIA E CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 E DELL'ART. 35 DELLA LR 65/2014 - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 4 DELLA L.R. 10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

1. la parte del Comune di Barberino Tavarnelle già ricadente nel territorio di Barberino Val d'Elsa è regolamentata sotto il profilo urbanistico edilizio dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico approvati rispettivamente con delibere del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 8 del 03.04.2014 e n. 28 del 01.07.2015;
2. con delibera n. 50 del 14/12/2018 sono state approvate, in maniera contestuale, varianti al Regolamento Urbanistico ed al Piano Strutturale. L'avviso di approvazione della variante è stato pubblicato sul BURT n. 8 del 20/2/2019, con efficacia, pertanto, dal 22/3/2019;
3. con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio n. 17 del 14 Maggio 2019 è stata eseguita una variante semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, per rettifica del dimensionamento della Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Barberino Val d'Elsa approvata con delibera C.C. n. 50 del 14.12.2018, divenuta efficace in data 3 luglio 2019;
4. il Regolamento Urbanistico approvato con delibera del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 8 del 03.04.2014 prevede, in Strada di Chiano, un'area inquadrata in parte in zona di RU (Regolamento Urbanistico) Zone omogenee "D sottozona D1 – Zone industriali ed artigianali" e parte in Zone omogenee "D sottozona D2 – Zone industriali ed artigianali" (art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione - NTA) con possibilità di ampliamento degli edifici;
5. tale previsione, ai sensi dell'art. 4 delle NTA è tuttavia soggetta, come tutte le altre previsioni dello strumento urbanistico, al rispetto della tabella di cui all'Appendice 1;



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

6. la variante in questione si rende necessaria al fine di adeguare la tabella di cui sopra e non per modificare la previsione di riferimento, che rimane inalterata ed è tuttora vigente;

7. trattandosi di variante riferita ad insediamento produttivo richiesta dai diretti interessati ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, il procedimento da adottare sarà quello di cui all'art. 35 L.R. 65/2014;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 18/10/2021, con la quale si nomina il Settore Ambiente quale *Autorità Competente VAS*, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 10/2010 e s.m.i., per gli atti di governo del territorio;

Preso atto che:

- gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono soggetti, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 65/2014, al procedimento di VAS nei casi e con le modalità stabiliti dalla L.R. n.10/2010;
- il progetto in oggetto rientra nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. *b* della L.R. n. 10/2010 e pertanto la procedura della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali secondo le disposizioni di cui all'art. 22 della stessa legge;

CONSIDERATO che:

- con la comunicazione prot.20977 del 02/11/2021 ad oggetto: <“*PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO ARTIGIANALE E TETTOIA E CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 E DELL'ART. 35 DELLA LR 65/2014*”– INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS>, sono stati convocati i seguenti Amministrazioni, Enti, Uffici:

- **COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE** *Area Edilizia/SUE, Pianificazione Territoriale e Urbanistica;*
- **REGIONE TOSCANA**
Direzione difesa del suolo e protezione civile
Direzione ambiente ed energia
Direzione urbanistica e politiche abitative
Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale
- **CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**
Dipartimento sviluppo area territoriale- Ambito Gestione del Territorio
Pianificazione e gestione del territorio/Ufficio Urbanistica e Ambiente
Trasporto Pubblico Locale Chianti
- **SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO**
dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Toscana
- **SOPRINTENDENZA** Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Firenze Prato e Pistoia
- **Comune di Poggibonsi**
- **Comune di San Gimignano**
- **ASL N.10 FIRENZE**
- **PUBBLIACQUA spa**
- **ACQUE spa**



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

- **AUTORITA' IDRICA TOSCANA**
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale**
- **Consorzio bonifica toscana centrale**
- **Azienda Regionale Protezione**
- **Ambientale della Toscana - Firenze**
- **E-Distribuzione**
- **ALIA Servizi Ambientali spa**
- **ATO Toscana Centro**
- **Toscana Energia**
- **Terna spa**
- **TelecomItalia**

CONSIDERATO che, con la suddetta nota il Suap ha inviato a tutti i soggetti di cui sopra il “*Documento preliminare*”, con il quale sono state fornite le informazioni necessarie per verificare se il progetto abbia impatti significativi sull’ambiente tali da rendere necessaria la procedura di VAS e per emettere il relativo “*Provvedimento di Verifica*”;

- in riscontro alla suddetta richiesta sono pervenuti al Comune i seguenti pareri, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale:

- prot.23274 del 06/12/2021 parere relativo al documento preliminare per le verifica di assoggettabilità a VAS di Arpat;
- prot.23194 del 03/12/2021 contributo dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;
- prot.22800 del 29/11/2021 contributo del Settore VIA e VAS della Regione Toscana;
- prot.22156 del 18/11/2021 parere favorevole con prescrizioni dell’Azienda USL Toscana Centro;
- prot.22544 del 24/11/2021 parere della Città Metropolitana di Firenze;
- prot.22273 del 19/11/2021 nulla osta di Terna Rete Italia;
- prot.21570 del 10/11/2021 parere Toscana Energia Spa;
- prot.22146 del 18/11/2021 parere del Settore Difesa del Suolo della Regione Toscana con attribuzione del numero di deposito ed esito positivo del controllo;
- prot.21792 del 12/11/2021 parere di Acque spa;
- prot.23377 del 07/12/2021 parere di Publiacqua;
- prot.23326 del 06/12/2021 contributo VAS Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze Prato e Pistoia;
- prot.23592 del 10/12/2021 Parere Unico Regionale;

PRESA visione del “*Documento preliminare*”, si riscontra che effettivamente la Variante semplificata in oggetto non modifica le previsioni dello strumento urbanistico comunale, ma si



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

limita a consentirne l'attuazione mediante un contestuale adeguamento alle previsioni stesse delle tabelle di cui all'Appendice 1 richiamata;

PRECISATO che:

- le incongruenze/carenze documentali del "Documento Preliminare" evidenziate nel contributo del Settore VIA VAS della Regione Toscana (ns. prot. n. 22800 del 29/11/2021) in merito alla verifica della sussistenza del bene paesaggistico, sono state riscontrate e chiarite grazie alla nota del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana pervenuta in data 07/12/2021 (ns. prot. n. 23399), al parere della Soprintendenza pervenuto in data 06/12/2021 (ns. prot. n. 23326) ed alla nota del Segretariato Regionale pervenuta il 09/12/2021 (ns. prot. n.23515);
- le incongruenze/carenze documentali del "Documento Preliminare" evidenziate nel contributo del Settore VIA VAS della Regione Toscana (ns. prot. n. 22800 del 29/11/2021) in merito alla fattibilità degli interventi sotto il profilo della sicurezza idraulica, sono state riscontrate e chiarite grazie al contributo del Settore Genio Civile Valdarno Superiore sede di Firenze della Regione Toscana (ns. prot. n. 22146 del 18/11/2021), con il quale si comunica l'attribuzione del numero di deposito e l'esito positivo del controllo;

CONSIDERATO quanto sopra e preso atto che tutti i pareri pervenuti concordano sulla NON ASSOGGETTABILITA' a VAS del Piano in oggetto;

PRESO ATTO, inoltre, che la previsione della zona urbanistica di riferimento è stata già oggetto di specifica valutazione ambientale nell'ambito della procedura di VAS inerente la Variante generale al Regolamento Urbanistico sopracitata, e che la presente Variante non comporta modifiche della disciplina di piano già sottoposto a VAS;

RITENUTO che nella fase esecutiva del Piano debbano essere recepite tutte le prescrizioni e rispettate tutte le condizioni impartite nei citati pareri, ed in particolare:

- le prescrizioni dettate dalla SOPRINTENDENZA Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le provincie di Prato e Pistoia nel relativo parere (prot. n. 23326 del 06/12/2021):
*"...Per quanto concerne la successiva fase progettuale si suggerisce di utilizzare scelte coerenti con il contenuto paesaggistico nel quale il progetto si sviluppa, attraverso l'utilizzo di materiali e finiture coerenti sia in alzato (per gli elevati del nuovo edificio e le recinzioni dell'area) che in piano;
Per quanto di competenza archeologica resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.;*
- la prescrizione dettata dalla Società Publiacqua Spa nel relativo parere (prot. n. 23377 del 07/12/2021):
"...per il nuovo ampliamento non siano richiesti ulteriori allacciamenti idrici e fognari alle infrastrutture del S.I.I. esistenti e che la predisposizione della nuova fossa biologica con relativo pozzetto sgrassatore sia collegata e dimensionata in conformità al regolamento del S.I.I.";
- le prescrizioni dettate dall'Azienda USL Toscana Centro nel relativo parere (prot. n. 22156 del 18/11/2021):



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

- “preliminarmente all'avvio dei lavori dovrà essere effettuata una valutazione previsionale dell'impatto acustico relativa alla fase di cantiere, anche al fine di verificare la necessità di richiedere specifica deroga acustica ai limiti imposti dal PCCA;
- nei locali di categoria 1, ai sensi del DDRT n. 7225/2002 Allegato B, dell'edificio esistente influenzati dalla presenza della nuova tettoia, dovrà essere assicurata la conformità degli stessi ai requisiti igienico-sanitari previsti dal suddetto Decreto anche in considerazione della riduzione del livello di illuminamento causato dalla nuova tettoia;
- sempre preliminarmente all'inizio dei lavori dovrà essere svolta una ricognizione circa l'eventuale presenza di punti di approvvigionamento idrico potabile pubblici nel raggio di 200 metri dall'area di intervento, al fine di valutare il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela delle acque”.

RITENUTO di aver espletato la procedura di Verifica di Assoggettabilità per il Piano in oggetto per quanto di propria competenza in qualità di *Autorità Competente*, e di poter stabilire la NON ASSOGETTABILITA' a VAS del Piano stesso, con le prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che è stata espletata la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS del “*PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO ARTIGIANALE E TETTOIA E CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO*, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 35 della LR 65/2014” ubicato in Strada di Chiano in Loc. Barberino Val d'Elsa nel Comune di Barberino Tavarnelle, di cui all'art. 22 della L.R. n. 10/2010;
3. di prendere atto del contenuto del “*Documento preliminare*”, e che gli interventi previsti dal Piano risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale individuati nello stesso documento e, infine, che le valutazioni eseguite documentano la non sussistenza di impatti significativi e dannosi sull'ambiente;
4. di **escludere il Piano in questione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, secondo quanto stabilito dal comma 4, dell'art. 22, della L.R. 10/2010, con le prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e in particolare:
 - dovrà essere rispettata le seguenti prescrizioni dettate dalla SOPRINTENDENZA Archeologica Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le provincie di Prato e Pistoia nel relativo parere (prot. n. 23326 del 06/12/2021):
 - “*Per quanto concerne la successiva fase progettuale si suggerisce di utilizzare scelte coerenti con il contenuto paesaggistico nel quale il progetto si sviluppa, attraverso l'utilizzo di materiali e finiture coerenti sia in alzato (per gli elevato del nuovo edificio e le recinzioni dell'area) che in piano;*
 - *Per quanto di competenza archeologica resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori, avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.*”;



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

- dovrà essere rispettata la seguente prescrizione dettata dalla società Publiacqua Spa nel relativo parere (prot. n. 23377 del 07/12/2021): “...per il nuovo ampliamento non siano richiesti ulteriori allacciamenti idrici e fognari alle infrastrutture del S.I.I. esistenti e che la predisposizione della nuova fossa biologica con relativo pozzetto sgrassatore sia collegata e dimensionata in conformità al regolamento del S.I.I.”;
- dovrà essere rispettata le seguenti prescrizioni dettate dalla dell’Azienda USL Toscana Centro nel relativo parere (prot. n. 22156 del 18/11/2021):
 - *“preliminarmente all'avvio dei lavori dovrà essere effettuata una valutazione previsionale dell'impatto acustico relativa alla fase di cantiere, anche al fine di verificare la necessità di richiedere specifica deroga acustica ai limiti imposti dal PCCA;*
 - *nei locali di categoria 1, ai sensi del DDRT n. 7225/2002 Allegato B, dell'edificio esistente influenzati dalla presenza della nuova tettoia, dovrà essere assicurata la conformità degli stessi ai requisiti igienico-sanitari previsti dal suddetto Decreto anche in considerazione della riduzione del livello di illuminamento causato dalla nuova tettoia;*
 - *sempre preliminarmente all'inizio dei lavori dovrà essere svolta una ricognizione circa l'eventuale presenza di punti di approvvigionamento idrico potabile pubblici nel raggio di 200 metri dall'area di intervento, al fine di valutare il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela delle acque”.*

Li, 20/12/2021

Il Responsabile Area Ambiente, Suap e
Svec
LOSI SERENA / ArubaPEC S.p.A.